



**Regolamento didattico
del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
*Giurisprudenza***

Sommario

Art. 1 - Norme generali	1
Art. 2 - Ordinamento didattico	1
Art. 3 - Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS).....	2
Art. 4 - Gestione del corso di studio.....	2
Art. 5 - Ammissione al Corso.....	3
Art. 6 - Programmazione e organizzazione della didattica	3
Art. 7 - Regole specifiche relative alla didattica.....	4
Art. 8 - Trasparenza e assicurazione della Qualità	5
Art. 9 - Piani delle attività formative	5
Art. 10 - Verifiche del profitto	5
Art. 11 - Prova finale	6
Art. 12 - Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti	6
Art. 13 - Studenti a tempo parziale.....	7
Art. 14 - Mobilità degli studenti e opportunità all'estero	7
Art. 15 - Opportunità per gli studenti	8
Art. 16 - Orientamento e tutorato	9
Art. 17 - Tirocini curriculari e placement	9
Art. 18 - Obblighi degli studenti.....	9

Art. 1 - Norme generali

- [1] Presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è istituito il corso di laurea magistrale a ciclo unico in *Giurisprudenza*, Classe delle lauree LMG01. La denominazione in inglese del corso è *Law*. La denominazione correntemente utilizzata è *Giurisprudenza*.
- [2] Il corso è erogato in modalità convenzionale
- [3] La durata normale del corso è stabilita in 5 anni.
- [4] Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 300 CFU.
- [5] Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza, Classe delle lauree LMG01. A coloro che hanno conseguito la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
- [6] Il presente Regolamento didattico è redatto in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento Didattico di Ateneo, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato, ed è sottoposto a revisione, almeno ogni tre anni.

Art. 2 - Ordinamento didattico

- [1] Ai sensi dell'art. 11 co. 3 DM 22 ottobre 2004 n. 270, il corso di studio ha un proprio ordinamento didattico, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento didattico di Ateneo. L'ordinamento didattico, deliberato contestualmente alla proposta di istituzione del corso, è approvato dal Ministero ai sensi dell'art. 11 L. 19 novembre 1990 n. 341 ed è emanato con decreto del Rettore. La sua entrata in vigore è stabilita dal decreto rettorale.
- [2] L'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce e dalla normativa vigente, viene definito previa consultazione con le or-

ganizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Esso determina:

- a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
- b) la classe o le classi di appartenenza del corso di studio e l'indicazione del Dipartimento di riferimento;
- c) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);
- d) il profilo professionale dei laureati magistrali, con indicazioni concernenti gli sbocchi occupazionali;
- e) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e l'indicazione sulle modalità di svolgimento;
- f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferiti a uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso per quanto riguarda le attività previste nelle lettere a) e b), dell'art. 10 co. 2 DM 22 ottobre 2004 n. 270;
- g) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica, differenziate per tipologia di corso di studio ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 co. 1-2 DM 22 ottobre 2004 n. 270, e del Regolamento didattico di Ateneo; i dettagli sui criteri per l'accesso e le modalità di valutazione sono delineati nel presente regolamento;
- h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento della laurea magistrale. Per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico deve essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

- [3] L'ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula o indirizzi, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.
- [4] Il Consiglio di Dipartimento è responsabile della corretta corrispondenza tra i piani di studio e l'ordinamento del corso.
- [5] L'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in *Giurisprudenza* è allegato al presente regolamento.

Art. 3 - Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)

- [1] Il Consiglio di Dipartimento provvede annualmente a una riflessione sugli obiettivi attesi della formazione. A tale riflessione concorrono la verifica della domanda di formazione e consultazioni con soggetti e organizzazioni della produzione di beni e servizi, delle professioni. Tali attività possono essere svolte in collaborazione con corsi di studio di area affine.
- [2] Il Corso di studio provvede inoltre a riesaminare l'impianto del corso di studio e i suoi effetti apportando le necessarie modifiche, nonché a definire l'offerta formativa nel rispetto degli obiettivi di apprendimento.
- [3] Il Coordinatore, coadiuvato dal Gruppo di gestione per l'Assicurazione della Qualità e dal Manager didattico, predisponde la documentazione utile ai fini dell'accreditamento del corso di studio, ed è responsabile della compilazione della Scheda Unica Annuale del corso di Studio (SUA-CdS) quale strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accredimento introdotto dalla L. 240/2010 e dal DLgs. 19/2012. La documentazione e la SUA-CdS predisposte dal Coordinatore sono approvate nel Consiglio del Dipartimento.

Art. 4 - Gestione del corso di studio

- [1] Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in *Giurisprudenza* afferisce al Dipartimento di *Giurisprudenza* quale struttura didattica di riferimento, che assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso.

- [3] Nel corso di studio è istituito un Consiglio di corso di studio cui spetta il coordinamento e l'ordinaria gestione della didattica sulla base degli indirizzi definiti dal Dipartimento, secondo quanto previsto dal Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca.
- [5] Il Consiglio di corso di studio è composto dal Direttore del Dipartimento e da quattro professori designati dal Direttore tra quanti svolgono attività didattica nel Corso di studio, e dura in carica tre anni accademici. In caso di votazione il voto del Coordinatore, di cui al successivo comma 4, ha valore doppio.
- [4] Il Consiglio elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Coordinatore del corso di studio tra i professori a tempo pieno. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Consiglio, provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
- [6] Il Consiglio di corso di studio assicura un'approfondita analisi delle esigenze e potenzialità di sviluppo dei settori di riferimento. A tal fine il Consiglio di corso di studio consulta sistematicamente le principali parti interessate (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo di studi di settore.
- [7] Il Consiglio di corso di studio prevede un Comitato di Indirizzo formato da docenti e da esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca (scuola, mondo imprenditoriale legato alla cultura, aziende specifiche contattate, ecc.), coerente con i profili culturali in uscita, che riflette, approfondisce e fornisce elementi in merito alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno.

Art. 5 - Ammissione al Corso

- [1] Per essere ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. È altresì richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale.
- [2] Ai fini dell'accesso al corso lo studente deve dimostrare di possedere competenze di base nelle seguenti aree disciplinari: lingua italiana, logica, cultura generale, basi giuridico-economiche, storia e cultura politico-istituzionale. Il possesso di tali competenze viene valutato mediante lo svolgimento di un test di orientamento e valutazione delle competenze. Un bando annuale dà conto delle modalità di svolgimento del test e delle relative regole per la formazione del punteggio.
- [3] Gli studenti che non dovessero raggiungere il punteggio minimo indicato nel bando vengono adeguatamente informati dal Coordinatore del corso, e sono tenuti a svolgere obblighi formativi aggiuntivi tramite la frequenza di corsi di orientamento, erogati prima dell'inizio delle lezioni, aventi ad oggetto le seguenti tematiche: (a) introduzione alla storia e filosofia del diritto; (b) introduzione al diritto privato; (c) introduzione al diritto pubblico. Al termine dei corsi, gli studenti svolgono un colloquio con i docenti per la verifica dell'acquisizione delle relative competenze. In ogni caso lo studente deve aver svolto gli obblighi formativi aggiuntivi entro il primo anno accademico, quale condizione preclusiva per il regolare svolgimento degli esami di profitto previsti negli anni successivi al primo.

Art. 6 - Programmazione e organizzazione della didattica

- [1] La didattica si svolge su base semestrale. Per alcuni insegnamenti è prevista una didattica annuale, articolata sui due semestri: al termine del primo semestre lo studente può sostenere un esonero sul programma del primo semestre; al termine del secondo modulo lo studente sostiene l'esame sul programma del secondo semestre — se ha sostenuto l'esonero — o sul programma annuale.
- [2] L'impegno orario per le lezioni frontali è pari a 60 ore per le materie obbligatorie e 40 ore per le materie opzionali. La proporzionalità tra materie e CFU (1 CFU = 25 ore di impegno dello studente) è affidata a seminari, cliniche legali e studio personale dello studente.

- [3] Il corso di studio definisce annualmente la propria offerta didattica programmata come insieme di tutte le attività formative previste per la coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento. Per ciascuna attività formativa è indicato il normale anno di corso, l'eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l'impegno orario e l'ambito disciplinare.
- [4] L'offerta didattica programmata è definita annualmente in linea con le scadenze indicate dall'Ateneo e di norma entro il mese di marzo ed è approvata dal Consiglio di Dipartimento. L'offerta didattica programmata è inserita nel sistema di gestione interno dell'Ateneo e pubblicata sul sito del corso di studio.
- [5] La Guida didattica del corso è realizzata dal Coordinatore del Corso di Studio con l'ausilio della Segreteria di Direzione del Dipartimento e pubblicata *on line* sul sito del corso di studio. Sulla stessa sono indicate le propedeuticità dei corsi e ogni informazione utile per lo studente in relazione a strutture e insegnamenti (conoscenze preliminari, programma, obiettivi formativi, materiali didattici, i testi consigliati, modalità di didattica e di verifica, seminari, cliniche legali, ecc.).
- [6] Le attività formative a scelta dello studente possono consistere nello studio di materie opzionali o in attività di tirocinio realizzate sulla base di convenzioni stipulate dal Dipartimento.
- [7] Con cadenza annuale, in linea con le scadenze ministeriali e interne di Ateneo, il Consiglio di Dipartimento delibera per il successivo anno accademico l'organizzazione didattica, i servizi didattici integrativi, le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi in cui provvedere collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative, nonché attività didattiche integrative, propedeutiche, di orientamento e di tutorato e propone tutti i provvedimenti necessari, compresa l'eventuale attribuzione per affidamento e nonché la nomina dei professori a contratto. Al fine del miglioramento della programmazione e dell'organizzazione della didattica sono previsti incontri periodici con interlocutori esterni e studenti.
- [8] In armonia con quanto stabilito dal Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento di Ateneo, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti anche a soggetti esterni al Dipartimento per affidamento o per contratto di diritto privato. Le selezioni delle candidature sono effettuate tenendo conto del *curriculum* dei candidati in relazione alla materia oggetto di incarico. Il limite massimo di età del docente a cui può essere conferito l'incarico di insegnamento è di 75 anni.
- [9] I servizi per la didattica sono affidati ai seguenti uffici, coordinati per quanto di competenza dal Manager didattico, in collaborazione con la Direzione del Dipartimento e il Consiglio di corso di studio:
- a) Ufficio Orientamento e tutorato;
 - b) Ufficio Erasmus+;
 - c) Ufficio Commissione didattica e piani di studio.

Art. 7 - Regole specifiche relative alla didattica

- [1] La sostituzione di insegnamenti qualificati come obbligatori non è consentita in nessun caso.
- [2] Lo studente può sostenere anticipatamente gli esami rispetto alla cadenza annuale prevista dal piano degli studi, purché rispetti le propedeuticità prescritte nell'ordine degli studi. La prima annualità degli insegnamenti biennali è propedeutica alla seconda.
- [3] Gli studenti iscritti, ad esaurimento, all'ordinamento della laurea quadriennale hanno diritto di concludere gli studi con tale ordinamento.
- [4] Oltre all'ordinamento di base, e fatte salve le regole di propedeuticità, è facoltà dello studente di scegliere uno degli indirizzi previsti nel corso di laurea. In mancanza di una scelta espressa si intende adottato l'ordinamento di base. La scelta degli indirizzi viene certificata agli atti della carriera curricolare dello studente, mediante inserimento nel c.d. *Diploma Supplement*. Gli indirizzi qualificati come 'specialistici' attribuiscono un punteggio incre-

mentale di 0,50 sulla media base per il voto di laurea. La scelta degli indirizzi non altera il piano degli insegnamenti obbligatori se non rispetto agli esami posti in alternativa, concretandosi in una selezione più circoscritta degli esami opzionali.

Art. 8 - Trasparenza e assicurazione della Qualità

- [1] Il corso di studio adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati.
- [2] In particolare, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa, prima dell'avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno. Inoltre, aggiorna costantemente e sollecitamente le informazioni inserite nel proprio sito internet.
- [3] Il corso di studio aderisce alla politica di assicurazione della qualità di Ateneo. Il corso di studio fa riferimento alla commissione paritetica di Dipartimento.
- [4] Il Dipartimento individua il docente responsabile per l'assicurazione della qualità del corso di studio.
- [5] Il Consiglio di corso di studio è responsabile per l'autovalutazione delle attività didattiche realizzate.

Art. 9 - Piani delle attività formative

- [1] Il corso di studio comprende 27 insegnamenti, di cui 22 obbligatori, 4 opzionali e 1 a scelta dello studente.
- [2] Lo studente è tenuto al rispetto delle propedeuticità.
- [3] Sono previsti 6 crediti formativi (CFU) di lingua straniera e 3 CFU di abilità informatiche o di insegnamenti integrativi impartiti in lingua straniera. I 3 CFU per abilità informatiche possono essere riconosciuti, oltre che frequentando i corsi impartiti nel corso di laurea, anche in presenza della Patente europea per l'abilitazione informatica.

Art. 10 - Verifiche del profitto

- [1] La commissione preposta agli esami di profitto è composta da personale docente o cultori della materia che svolgono attività didattiche nel corso di studio medesimo e, ove possibile, in settori scientifico-disciplinari affini a quello dell'insegnamento.
- [2] Le commissioni d'esame sono stabilite dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del corso. Per motivi d'urgenza, il Direttore del Dipartimento può integrare la commissione, portando a ratifica la decisione nella successiva riunione del Consiglio di Dipartimento.
- [3] La commissione di esame è composta da non meno di tre docenti tra quelli inseriti nelle commissioni stabilite dal Dipartimento. Le medesime regole valgono per gli esoneri previsti per gli esami annuali al termine del primo semestre.
- [4] Il calendario degli esoneri e degli esami di profitto è deliberato annualmente dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Coordinatore del corso. Sono previsti 10 appelli distribuiti su 3 sessioni di esame: una prima sessione si ha al termine del I semestre; una seconda al termine del II semestre; una terza nei mesi di settembre e dicembre. Gli esami sono distanziati tra loro di almeno 15 giorni. Il calendario degli esami è reso pubblico sul sito del corso di laurea.
- [5] Le date degli esami di profitto non possono essere anticipate rispetto alle date pubblicizzate. A eventuali motivate posticipazioni deve essere garantita adeguata e tempestiva pubblicità e piena compatibilità con il calendario delle attività dei corsi di studio.
- [6] Per sostenere un esame di profitto, necessariamente e preliminarmente inserito nel proprio piano di studi, lo studente deve risultare in regola con le norme relative all'iscrizione, con le eventuali propedeuticità del corso di studi e con l'accertamento della frequenza, se obbligatoria.

- [7] A sua richiesta, o su proposta del Presidente della Commissione di esami, lo studente può ritirarsi prima della conclusione dell'esame. In tal caso la prova si annota sul verbale con la formula 'ritirato' e non è inserita nel curriculum dello studente né influisce sulla media finale dei voti. La menzione 'ritirato' comporta che l'esame non possa essere sostenuto più di due volte nella stessa sessione.

Art. 11 - Prova finale

- [1] Lo studente è tenuto a presentare in Segreteria studenti, almeno 6 mesi prima della sessione di laurea, apposito modulo contenente la domanda di assegnazione tesi debitamente firmata dal Professore relatore e dallo studente stesso con l'indicazione della materia scelta. Con il consenso del docente lo studente può avere assegnata la tesi di laurea in una materia nella quale non abbia sostenuto l'esame di profitto, purché si tratti di materia insegnata nel corso di laurea.
- [2] Al fine dell'ammissione all'esame di laurea, la relativa domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima della seduta di laurea. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione recante il titolo della tesi, firmata dal relatore, che autorizza la discussione della tesi.
- [3] Nel termine di 7 giorni precedenti la seduta il candidato deve consegnare in Segreteria studenti due copie della tesi in formato elettronico (.pdf) ed un frontespizio della tesi firmata dal relatore e dallo studente (in originale), nonché due copie della tesi in formato cartaceo da consegnare rispettivamente al relatore ed al correlatore.
- [4] Per poter accedere all'esame di laurea il candidato deve avere superato tutti gli esami di profitto ed essere in regola con il pagamento delle tasse. Quest'ultimo accertamento deve essere effettuato tempestivamente a cura dei laureandi, direttamente presso la Segreteria Studenti.
- [5] La prova finale relativa a ciascun anno accademico si svolge entro il mese di maggio dell'anno accademico successivo; entro tale data la prova finale può essere sostenuta dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.
- [6] Le prove finali si svolgono nell'arco di almeno tre sessioni distribuite, ove possibile, nei seguenti periodi: da giugno a luglio; da settembre a dicembre; da febbraio a maggio. Il Dipartimento rende noti al pubblico all'inizio dell'anno accademico i periodi in cui si svolgono le prove finali.
- [7] La prova finale è pubblica. La votazione finale è espressa in centodecimi ed è ritenuta positiva quando supera o è uguale a 66/110. Qualora si raggiunga il punteggio massimo, la commissione esaminatrice può, a giudizio unanime, attribuire la lode.
- [8] L'elaborato finale deve essere redatto in lingua italiana ed è costituito dalla discussione di una tesi di laurea elaborata dal candidato, con il supporto di un docente avente ad oggetto temi inerenti il corso di studio.
- [9] La prova finale prevede una dissertazione in presenza della commissione esaminatrice e la nomina di un relatore e di un correlatore. La commissione esprime la propria valutazione tenendo conto del curriculum complessivo dello studente, della media dei voti, delle lodi e della discussione finale stessa. La trasformazione in centodecimi dei voti conseguiti negli esami con votazione in trentesimi comporta una media ponderata con i relativi CFU acquisiti.
- [10] I componenti effettivi e supplenti della Commissione di laurea sono nominati dal Direttore di Dipartimento, su proposta del Coordinatore del corso di studio. Il numero dei componenti la commissione non può essere inferiore a sette.

Art. 12 - Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti

- [1] Le procedure e i criteri generali di Ateneo per i passaggi da altro corso di studio dell'Ateneo, i trasferimenti da altro ateneo, le abbreviazioni di corso ed il relativo riconoscimento dei crediti maturati dallo studente sono definiti dal Consiglio di Amministrazione,

sentito il Senato Accademico, e riportati annualmente nella Guida dello Studente, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.

- [2] Gli studenti trasferiti (laureati e non) da altri corsi di laurea di questo o di altri Atenei possono ottenere il riconoscimento anche di insegnamenti non impartiti nel corso di laurea Giurisprudenza dell'Università di Roma Tor Vergata, purché riconducibili ai settori scientifico-disciplinari presenti nel corso. Il Dipartimento, in sede di riconoscimento degli esami sostenuti in altre sedi, si riserva di:
- a) decidere sulle materie che non corrispondano a quelle in esso insegnate;
 - b) attribuire CFU alle materie, e se del caso imporre un colloquio integrativo su programmi e crediti (CFU);
 - c) decidere, nel caso di esami biennali non sostenuti in due prove distinte, e in base al programma, il riconoscimento di uno o due esami.
- [3] Il Dipartimento può stipulare accordi di collaborazione con istituti di istruzione della scuola secondaria superiore e riconoscere CFU per alcune materie a fronte di un'attività verificata a cura dello stesso Dipartimento.

Art. 13 - Studenti a tempo parziale

- [1] Lo studente che per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale e assimilabili, ritiene di non poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell'impegno, può scegliere di iscriversi a tempo parziale. Lo studente che sceglie il regime a tempo parziale vede aumentare gli anni di corso a fronte di una riduzione della contribuzione della tassazione prevista per la classe contributiva del corso di studio.
- [2] La scelta del tempo parziale è irrevocabile, mentre gli studenti già iscritti a tempo pieno possono optare per quello a tempo parziale.
- [3] È possibile richiedere l'opzione al tempo parziale all'inizio di ogni anno accademico dopo essersi immatricolati o iscritti ad anni successivi. Il termine ultimo per esercitare l'opzione sia per gli studenti che si immatricolano, sia per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi è fissato di norma al 31 dicembre di ogni anno.
- [4] Al termine del suddetto periodo lo studente viene collocato fuori corso con regime a tempo parziale. Per maggiori dettagli sulle tasse e i contributi previsti consultare la Guida dello Studente di Ateneo.

Art. 14 - Mobilità degli studenti e opportunità all'estero

- [1] Il programma Erasmus+, introdotto dall'Unione europea allo scopo di favorire la mobilità degli studenti universitari appartenenti agli Stati membri, consente di frequentare corsi di studio e sostenere esami nelle Università aderenti al programma, che saranno riconosciuti dal corso di laurea in Giurisprudenza.
- [2] La domanda può essere presentata da studenti regolarmente iscritti almeno al secondo anno di corso.
- [3] La riconoscibilità degli esami sostenuti all'estero è subordinata alla previa autorizzazione a sostenerli, deliberata dal Consiglio di Dipartimento su domanda dell'interessato indirizzata al Coordinatore dell'Ufficio Erasmus+ di Giurisprudenza. Il riconoscimento verrà effettuato sulla base della documentazione ricevuta in via ufficiale dalla sede ospitante. Il numero massimo di esami riconoscibili è di 7 (sette) in un anno. Agli studenti possono essere inoltre riconosciuti i 6 CFU della lingua straniera e i 3 CFU degli insegnamenti integrativi impartiti in lingua straniera di cui all'art. 10 co. 3.
- [4] Tutti i crediti formativi acquisiti dallo studente durante il periodo di studio svolto all'Estero – all'interno di accordi tra Atenei europei – devono essere accettati dall'Università di appartenenza dello studente senza richiesta di lavoro addizionale da parte dello studente e senza ulteriori esami di verifica.
- [5] Alla conversione dei voti riportati negli esami sostenuti all'estero si procede in base alle tabelle approvate dal Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'Ateneo.

- [6] La Guida dello studente del corso di laurea indica gli esami che possono essere sostenuti solo presso l'Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata'.
- [7] Il Programma Erasmus+ si sviluppa sulla base di accordi bilaterali/multilaterali concordati tra le Università europee e l'Università di Roma 'Tor Vergata' che prevedono determinati livelli di conoscenza linguistica (A1, A2, B1, B2, C1, C2). È raccomandabile che il candidato abbia il livello di conoscenza linguistica richiesto dai relativi accordi con l'Università ospitante. In ogni caso al momento della partenza il candidato dovrà produrre un'attestazione del livello raggiunto rilasciata da un ente abilitato. L'accordo:
- a) può prevedere che il livello di conoscenza linguistica sia certificato oppure può richiedere una certificazione (obbligatoria) rilasciata da un istituto o ente abilitato, come da sottolencati esempi:
- I) Lingua inglese: TOEFL (Test of English as a Foreign Language), ESOL (English for Speakers of Other Languages, University of Cambridge), ESOL (English for Speakers of Other Languages, Pitman); IELTS (International English Language Testing System, University of Cambridge); ISE (Integrated Skills in English, Trinity College London); LCCIEB (London Chamber of Commerce & Industry Examinations Board)
 - II) Lingua francese: DELF (Diplôme d'études en langue française, Alliance Française), DALF (Diplôme approfondit de langue française, Alliance Française);
 - III) Lingua tedesca: ZD (Zertifikat Deutsch, Goethe Institut/OSD), ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf, Goethe Institut/OSD), ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung, Goethe Institut/OSD), ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung, Goethe Institut/OSD);
 - IV) Lingua spagnola: DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera);
- b) può prevedere che il livello di conoscenza linguistica non sia necessariamente certificato ovvero può richiedere una semplice attestazione rilasciata da un Istituto o un Ente. In questo caso l'Ateneo procederà al riconoscimento del livello di conoscenza linguistica come segue:
- I) attestato rilasciato da una scuola riconosciuta a livello nazionale e/o internazionale nel quale viene reso noto il livello raggiunto;
 - II) superamento di un esame di lingua o di un esame di idoneità della lingua di insegnamento dell'Università ospitante sostenuto presso l'Università di appartenenza nel quale viene reso noto il livello raggiunto;
 - III) superamento di un esame di lingua o di un esame di idoneità della lingua di insegnamento dell'Università ospitante sostenuto presso l'Università di appartenenza nel quale non viene reso noto il livello raggiunto (viene assegnato d'ufficio il livello A1);
 - IV) iscrizione a un corso di laurea in lingue e maturazione di almeno 12 CFU della lingua di insegnamento dell'Università ospitante (viene assegnato d'ufficio il livello B1);
 - V) diploma di liceo linguistico con voto di almeno 75/100 (viene assegnato d'ufficio il livello A2);
 - VI) permanenza all'estero certificata per almeno 5 mesi per motivi di studio, lavoro o per progetti di mobilità compreso Erasmus (viene assegnato d'ufficio il livello B1);
 - VII) autocertificazione del candidato nella quale comunica di essere madrelingua (viene assegnato d'ufficio il livello C1).
- [8] La partecipazione al programma Erasmus+, con il superamento di esami all'estero, attribuisce allo studente un punteggio incrementale di 1/110 sulla media base per il voto di laurea sino all'anno accademico 2015-2016, e di 2/110 a partire dall'anno accademico 2016-2017.

Art. 15 - Opportunità per gli studenti

- [1] Il Dipartimento, al fine di valorizzare e riconoscere gli studenti meritevoli, promuovono annualmente borse e premi di studio. L'offerta è pubblicizzata sul sito del corso di studio.
- [2] Ogni anno è bandita una selezione per il conferimento di assegni destinati all'incentivazione delle attività di tutorato, riservata agli studenti capaci e meritevoli del corso di laurea in Giurisprudenza e ai dottorandi dei Dottorati attivati nell'ambito del Di-

partimento. Inoltre, è bandita una selezione per gli incarichi di collaborazione part-time relativi ad attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo.

Art. 16 - Orientamento e tutorato

- [1] L'orientamento ha la funzione di fornire le basi conoscitive necessarie ai fini di una scelta consapevole del corso universitario, l'assistenza nella fase d'accesso all'Università e durante il percorso di studio sino al conseguimento della laurea e una guida nel mondo delle prospettive *post lauream*.
- [2] Delle attività di orientamento e tutorato del Dipartimento è responsabile l'Ufficio Orientamento e Tutorato, che intrattiene rapporti con le istituzioni pubbliche e private in materia di attività di orientamento.
- [3] L'ufficio organizza attività di orientamento in entrata per gli studenti degli ultimi anni di corso degli Istituti di istruzione secondaria superiore, fornisce informazioni generali sull'offerta formativa del Dipartimento di Giurisprudenza, attraverso presentazioni informatiche dei corsi di laurea e distribuzione di materiale informativo, illustrazione dei servizi offerti, opportunità e agevolazioni riservate agli studenti immatricolati.
- [4] Il tutorato è finalizzato a migliorare, in ogni singolo studente, l'incidenza formativa dell'esperienza universitaria. Esso si propone di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, di renderli attivamente partecipi del processo formativo, di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza universitaria.
- [5] Il servizio di tutorato è rivolto a:
 - a) fornire informazioni generali sull'organizzazione dell'Università;
 - b) illustrare gli strumenti, i contenuti e gli obiettivi formativi del corso di studio (compresi i programmi *post lauream*);
 - c) agevolare il contatto con il personale impegnato nell'assistenza finalizzata alla preparazione dei singoli esami;
 - d) assistere lo studente nella scelta dei diversi possibili percorsi di studio istituzionalmente definiti (piano di studio, indirizzi, propedeuticità), aiutandolo a sviluppare la capacità di organizzare autonomamente il proprio curriculum universitario.

Art. 17 - Tirocini curriculari e placement

- [1] I tirocini curriculari e il placement sono curati dall'Ufficio orientamento e tutorato. Le attività di tirocinio curricolare per gli studenti del corso di laurea mirano realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
- [2] Possono accedere al tirocinio gli studenti regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso e che abbiano conseguito un numero di crediti non inferiore a 180 CFU al momento della presentazione della domanda.
- [3] Il tirocinio curricolare attribuisce allo studente 7 CFU tra quelli a scelta dello studente.
- [4] Ai fini dell'attribuzione dei CFU, il tirocinante è tenuto a svolgere presso l'azienda ospitante 175 ore entro 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, oppure entro 24 mesi nel caso di studenti diversamente abili.

Art. 18 - Obblighi degli studenti

- [1] Gli studenti sono tenuti a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell'attività didattica e amministrativa.
- [2] Gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell'Ateneo, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali.
- [3] Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del Rettore, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.